

particolarmente sviluppato in Lombardia e in Veneto, fino ad assumere una delle maggiori cause di inquinamento dell'ambiente, posto che sono del tutto carenti i controlli preventivi, volti ad accertare la presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni pericolose per l'ambiente.

Considerazioni finali

1. Inquadramento generale della situazione nella regione Toscana. Come si è rilevato, parlando della provincia di Livorno, le relazioni, in data 5 luglio 2017 e 14 dicembre 2017, rassegnate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Livorno, nonché applicato alla procura distrettuale di Firenze, dottor Ettore Squillace Greco, contengono una puntuale analisi della situazione, non solo del circondario di Livorno ma che sono riferibili all'intera regione Toscana.

Secondo gli ultimi dati disponibili rappresentati dallo stesso procuratore della Repubblica (contenuti nel doc. 2152/2) la Toscana è al sesto posto nella classifica nazionale per numero di reati ambientali accertati. Viene dopo Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Lazio.

Si tratta un dato significativo, che non può essere spiegato con una maggiore meticolosità nel verificare il rispetto della normativa ambientale. E' ben vero, in teoria, che in Toscana vi possano essere controlli più frequenti e più efficaci che in Calabria o Campania, ma non più che in Emilia Romagna, Umbria, Liguria, Veneto e in altre regioni ad essa assimilabili.

Dunque, se risultano accertati più reati che nelle altre regioni omologhe, per caratteristiche socio-economiche e funzionalità degli organi di controllo, significa che in Toscana si inquina di più.

Nel panorama nazionale dei reati ambientali la regione Toscana, con il Lazio, viene immediatamente dopo le quattro regioni di origine delle mafie storiche.

In generale, si può affermare che, in Toscana i settori in cui negli ultimi anni si sono registrati gli illeciti più gravi sono quelli del riciclo degli stracci, dello smaltimento dei liquami, dei fanghi e dei rifiuti solidi.

Le illecite attività elusive della normativa antinquinamento sono oggi realizzate con meccanismi che si sono sempre più affinati con il passare del tempo.

Non solo, infiltrazioni di rifiuti pericolosi nei terreni e nelle cave, giro bolla, declassificazioni fittizie e altri artifici tipici della criminalità ambientale, ma autorizzazioni caratterizzate da espressioni generiche ed equivoche, che finiscono per consentire quello che è vietato e, cioè: 1) iscrizioni all'albo dei gestori ambientali con ditte create *ad hoc* per trattare i rifiuti, che viceversa non trattano; 2) organizzazione di mezzi e standardizzazione di procedure per mascherare i rifiuti e smaltirli con false classificazioni.

E' uno dei grandi "affari" di questi tempi: quello, cioè, dello smaltimento dei rifiuti, alimentato da frequenti corrottele e da controlli troppo spesso inadeguati, in qualche modo, favoriti da una legislazione farraginosa e sempre più bisognosa di una semplificazione chiarificatrice.

Alcuni degli ultimi casi di traffico di rifiuti contestati in Toscana coinvolgono imprese regolarmente iscritte e autorizzate a trattare i rifiuti stessi.

Uno di questi ha riguardato una ditta pratese operante nel settore degli stracci ed è stato, forse, il primo caso di impresa a partecipazione camorrista, il cui titolare (un toscano) è stato condannato con sentenza definitiva, con l'aggravante della agevolazione mafiosa prevista dall'articolo 7 della legge n. 203 del 1991.

Nuove modalità di realizzazione degli illeciti si registrano nei settori dei rifiuti tossici e pericolosi.

Una serie di indagini, alcune delle quali ancora in corso, sia nel territorio livornese, sia in altri ambiti della Toscana, dimostrano l'esistenza di collaudati sistemi fraudolenti diretti a gestire lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, eludendo la normativa di settore per realizzare consistenti profitti illeciti.

Tali sistemi si basano, di regola, sul sodalizio criminoso, che si crea tra chi produce i rifiuti, che ha interesse a smaltirli al costo più basso possibile, e chi gestisce gli impianti di trattamento e gli impianti di smaltimento finale, con una chiara alterazione delle regole di mercato, in danno degli imprenditori onesti.

Si verifica, così, che rifiuti pericolosi vengano qualificati falsamente come rifiuti non pericolosi e, come tali, smaltiti in discariche autorizzate per i rifiuti non pericolosi. Il meccanismo registra spesso l'utilizzazione fraudolenta del codice CER 19.12.12, che è quello cui corrisponde l'ecotassa più bassa in assoluto (euro 2,50 a tonnellata, contro euro 10,55) e del codice CER 19.02.03, che caratterizza le miscele di rifiuti non pericolosi.

Parimenti, al fine di beneficiare dell'ecotassa e dell'IVA agevolata, vengono smaltiti con il codice CER 19.12.12 rifiuti, che in realtà non hanno subito alcun trattamento (selezione, recupero, triturazione ecc.), necessario per poter essere classificati con tale codice.

In sostanza, in tali casi, i soggetti agenti realizzano un triplo illecito profitto: quello costituito dal risparmio sulle spese di trattamento dei rifiuti, quello costituito dalla indebita percezione del contributo dell'ecotassa (che appunto è legato al codice CER 19.12.12) e, infine, l'indebito risparmio sull'IVA, perché in questi casi è prevista l'aliquota agevolata del 10 per cento, anziché quella generale del 22 per cento.

Non manca nel traffico illecito di rifiuti realizzato in Toscana il cosiddetto "girobolla".

I rifiuti entrano in impianto e tal quali escono con nuovo FIR (formulario di identificazione rifiuti) di accompagnamento, senza che gli stessi siano neanche scaricati dal trasportatore; dopo di che, viene agli stessi attribuito nel FIR in uscita un numero di omologa falso, allo scopo di far risultare che gli stessi hanno avuto il trattamento e sono stati sottoposti alle analisi necessarie per poter poi essere conferiti come rifiuti non pericolosi nelle apposite discariche.

Altro aspetto da considerare in generale è che le imprese di trattamento, per eludere i controlli richiesti anche dagli stessi impianti di smaltimento finale, spesso tendono a camuffare i rifiuti per renderli simili agli *standard* che caratterizzano i rifiuti non pericolosi e poterli così qualificare falsamente con codice CER 19.12.12.

Tale obiettivo viene raggiunto, tritando i rifiuti per renderli non riconoscibili. Si tratta di meccanismi illeciti che coinvolgono anche compiacenti gestori delle discariche.

Ma non solo questi ultimi. Una serie di elementi concreti fanno ipotizzare il concorso volontario di imprese di autotrasporto, di superficiali laboratori di analisi, di distratti appartenenti alla pubblica amministrazione.

In conclusione, risulta pienamente condivisibile l'analisi compiuta dal NOE di Firenze, nella relazione del 21 maggio 2017, secondo cui la tipologia dei reati ambientali perseguiti sono perpetrati prevalentemente da amministratori e/o soci di piccole/medie imprese, i quali vedono nella violazione accertata e nella conseguente sanzione, il più delle volte inapplicabile per prescrizione dei reati, una perdita economica più conveniente rispetto al costo dovuto per il corretto trattamento dei rifiuti.

Altro problema emerso, a seguito delle audizioni dei procuratori della Repubblica dei circondari della regione Toscana concerne la sofferenza del sistema giudiziario nel perseguire i reati ambientali, che attiene alla loro natura contravvenzionale, la cui caratteristica è quella di prescrivere in un tempo assai breve, che è di quattro anni o di cinque in caso di rinvio a giudizio, e all'impossibilità di attivare quelle iniziative investigative, quali le intercettazioni telefoniche, che sono un strumento altamente utile e necessario per accertare reati di questo tipo, che molto spesso vengono consumati, coinvolgendo una filiera articolata di soggetti e di società, con la conseguenza che le indagini si fermano a quel tipo di accertamento e i procedimenti penali promossi dagli uffici circondariali delle procure della Repubblica vengono definiti con l'esercizio dell'azione penale, ovvero con la richiesta di decreto penale di condanna.

Sul punto, è sufficiente la considerazione che le uniche pronunzie della Cassazione relative ai reati ambientali non concernono le sentenze emesse dalle corti di appello in materia di contravvenzioni al decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto tutte già prescritte davanti ai giudici di merito, bensì concernono solo le misure cautelari, cioè i sequestri, che hanno un percorso più rapido, in quanto la decisione del GIP, dopo l'impugnativa davanti il tribunale del riesame, arriva subito in Cassazione.

In tale contesto, la nuova normativa, recentemente introdotta in materia con l'istituto della procedura della prescrizione (articolo 318-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006) - che pure risulta dare ausilio alla pronta soluzione di casi puntuali di cattiva gestione e che di fatto riscuote la

generale adesione da parte dei soggetti individuati - rappresenta ben poca cosa, rispetto alle situazioni che ha posto in evidenza anche il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Arezzo, tanto più alla luce del fatto rilevato, che investe la tendenza al mancato pagamento dell'oblazione in via amministrativa prevista (articolo 318-*quater*), nonostante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti.

In definitiva, l'unico momento di rivitalizzazione del fascicolo processuale, relativo agli ordinari reati ambientali previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, che sono tutti contravvenzionali - come si è visto - destinati a concludersi con la prescrizione, è costituito dal blocco delle attività illecite, mediante l'uso del sequestro preventivo (misura autorizzata dal GIP) e/o del sequestro probatorio (misura disposta dal pubblico ministero).

Tutto ciò, naturalmente, fuori dell'ipotesi di attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che costituisce un delitto di competenza della procura distrettuale, nella specie quella di Firenze, nonché dei delitti introdotti dalla legge n. 68 del 2015, concernenti i grandi eventi, come l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale, che costituiscono una sorta di eccezione, rispetto alle quotidiane pratiche illecite che la Commissione parlamentare di inchiesta ha potuto constatare nel corso delle quattro missioni in Toscana, che integrano solo fattispecie contravvenzionali, quali, solo in via esemplificativa, si indicano l'abbandono di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, sanzionato dall'articolo 256 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 o la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), sanzionata dall'articolo 29-*quattordices* del stesso testo unico ovvero gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, sanzionati dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Come si è visto - e poi anche ribadito - nelle conclusioni concernenti ciascuna provincia della regione Toscana, la grande maggioranza delle discariche e degli impianti di trattamento è gestita da società di capitali, le cui azioni o quote sono in maggioranza in mano pubblica, nel senso che appartengono ai vari comuni o province della stessa regione Toscana.

2. Le criticità degli impianti di trattamento dei rifiuti. Ciò precisato, la Commissione di inchiesta si è costantemente imbattuta in impianti molto vetusti, che abbisognano di continui interventi di manutenzione straordinaria e in una gestione degli stessi, che sfora ampiamente le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni AIA, sotto il profilo della quantità e qualità dei rifiuti ricevuti, come rilevato dal direttore generale dell'Arpa Toscana, Marcello Mossa Verre.

Si tratta di impianti, per di più, spesso coinvolti in ripetuti eventi incendiari, che - come è stato appurato in alcune inchieste giudiziarie - sono di natura dolosa ovvero anche colposa, quest'ultima

determinata da carenze gestionali, che comportano seri rischi per l'ambiente e per la salute dei cittadini.

Accade che proprio i comuni cittadini, ormai di prassi, si costituiscano in comitati spontanei per la tutela del loro ambiente naturale, pervaso dalle diossine causate dagli incendi, oltre che pervaso dai miasmi, determinati dalle quantità e qualità dei rifiuti trattati, nonché dalla inidoneità degli stessi impianti ovvero infine anche dalle modalità del trattamento operato.

E così, in tema di impianti di trattamento, solo per riportare qualche esempio, a Massa Carrara, la CERMEC - Consorzio Ecologia e Risorse - spa, società pubblica, partecipata dai comuni di Carrara e di Massa e dalla provincia di Massa-Carrara, gestisce un impianto di trattamento di rifiuti urbani, che è vetusto e che determina gravi problemi di miasmi e maleodoranze, che si diffondono nel territorio circostante, a motivo del fatto che le operazioni di raffinazione del materiale organico stabilizzato vengono svolte all'aperto, mentre, per quanto riguarda gli scarichi, l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è del tutto inidoneo.

Situazione analoga è quella dell'impianto di trattamento dell'Impresa Costa Mauro che, nel comune di Aulla, fa selezione e trattamento di rifiuti urbani, anche con produzione di CDR, ma che si caratterizza, in modo negativo: A) per i numerosi eventi incendiari che, nell'ultimo triennio, hanno coinvolto vaste porzioni all'interno e all'esterno del capannone industriale, in cui la società opera; B) per la presenza di rifiuti ingombranti, lasciati a cielo aperto; C) per la carenza dei necessari interventi di ristrutturazione e di adeguamento strutturale dell'impianto antincendio, dell'impianto elettrico, con l'installazione di un nuovo biofiltro; D) per la mancata chiusura stagna dei locali in cui avvengono i trattamenti più critici, che determinano la conseguente diffusione degli odori.

Altra criticità è rappresentata dallo stato dell'impianto di trattamento meccanico-biologico di Pioppogatto, gestito dalla ERSU spa, nel cui azionariato sono presenti i comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi e Seravezza, che si caratterizza per i suoi miasmi. Ciò costituisce la riprova di criticità strutturali dell'impianto di trattamento, oltre che, probabilmente, anche della stessa manutenzione ordinaria.

Peraltro, occorre sottolineare che l'impianto anzidetto svolge un'attività di trattamento dei rifiuti urbani in base alla quale il rifiuto ricevuto dall'impianto viene, dapprima, suddiviso in varie frazioni (gli scarti di tritovagliatura CER 19.12.12, la FOS CER 19.05.03 e il CSS CER 19.12.10/19.12.12), che vengono poi inviate in un'unica destinazione comune: la discarica.

Preoccupante è poi la situazione dell'impianto di compostaggio di San Marcello in Piteglio, in provincia di Pistoia, di proprietà e gestita dalla Sistemi Biologici srl, società a capitale misto pubblico e privato, che è stata dichiarata fallita dal tribunale di Pistoia, in data 14 marzo 2017.

L'impianto produceva sempre *compost* “fuori specifica”, che poi smaltiva in discarica.

Attualmente si trovano abbandonate nel sito circa 4.750 tonnellate di materiali, qualificabili come rifiuti non pericolosi, e come tali da smaltire, costituiti da “*compost* da riprocessare”, stipati in biocelle, che nel mese di giugno 2017 sono andati in autocombustione. Inoltre, l'impianto è ubicato in maniera assai infelice, in una valle piuttosto stretta, peraltro, sottoposta a vincolo paesaggistico. Tutto ciò crea a tuttora una insopportabile situazione di miasmi, con grave disagio per la popolazione residente, riunita in comitato, e per i turisti.

Si tratta solo di qualche esempio, poiché il sistema impiantistico del trattamento dei rifiuti della regione Toscana è, comunque, piuttosto scadente, oltre che insufficiente.

Sul punto, basta porre mente all'attività di compostaggio, gestita dalla società T.B. spa, con sede legale a Firenze, nell'impianto di Podere Rota nel comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, lì dove la quantità di *compost*, che si ottiene in relazione alla quantità di rifiuto differenziato in ingresso, è pari ad appena l'1 per cento, mentre il 99 per cento di tale rifiuto finisce in discarica.

In tale contesto si inseriscono le attività illecite nel trattamento dei rifiuti urbani, contestate alla società ALIA Servizi Ambientali spa, che opera a Sesto Fiorentino, località Case Passerini, nonché a due società private che operano a Livorno, la Lonzi Metalli srl e la RA.RI. Livorno srl, che fanno capo all'imprenditore Lonzi Emiliano.

Invero, da notizie di stampa, si apprende che, nel mese di dicembre 2017, l'impianto di compostaggio per il trattamento meccanico biologico (TMB) di ALIA Servizi Ambientali spa, è stato sequestrato, su disposizione del GIP di Firenze.

Secondo le stesse notizie di stampa, cinque sono gli indagati per traffico di rifiuti, frode in commercio ed emissione di maleodoranze, tra cui il direttore generale di ALIA Servizi Ambientali spa, Livio Giannotti, e il responsabile dell'impianto di Sesto Fiorentino, località Case Passerini, Franco Cristo.

L'impianto resterà aperto sotto il controllo diretto di ARPA Toscana e di ispettori ministeriali.

Invero, le indagini, condotte dai carabinieri della polizia giudiziaria, dai carabinieri forestali di Borgo San Lorenzo e dall'ARPA Toscana, hanno verificato che complessivamente 1.241.740 kg di *compost* “fuori specifica” sono stati rivenduti a nove aziende agricole, che risultano parti offese.

In particolare, la società ALIA Servizi Ambientali spa, anziché conferire in discariche autorizzate, avrebbe consegnato detti rifiuti alle aziende agricole, attestando che il materiale conferito fosse ammendante compostato misto (*compost*), anziché rifiuto speciale non pericoloso, come viceversa sarebbe stato accertato dalle indagini.

Il vero problema, che rende particolarmente grave la situazione, è costituito dal fatto che la società ALIA Servizi Ambientali spa non è solo una società al cento per cento pubblica, ma è soprattutto la società in cui sono confluite tutte le società che facevano parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che si è aggiudicato l'appalto ventennale per la gestione integrata dei rifiuti urbani di ATO Toscana Centro e con cui il suddetto ambito territoriale ottimale ha sottoscritto, in data 31 agosto 2017, il relativo contratto di concessione avente ad oggetto l'affidamento in esclusiva della gestione integrata dei rifiuti urbani del territorio.

Quanto alle società livornesi, Lonzi Metalli srl e R.A.R.I. Livorno srl - sulle quali ha riferito il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Livorno - la prima società era autorizzata al trattamento dei rifiuti non pericolosi e allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, purché imballati o confezionati in contenitori. Di conseguenza, la Lonzi Metalli srl su tali rifiuti pericolosi non avrebbe potuto eseguire alcuna operazione, se non l'eventuale riconfezionamento o reimballaggio, ove lo stesso fosse risultato danneggiato.

Viceversa, la seconda società, cioè, la R.A.R.I, era autorizzata al trattamento dei rifiuti pericolosi.

Ebbene, le autorizzazioni AIA sono state sistematicamente violate poiché la Lonzi Metalli miscelava centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti non pericolosi con i rifiuti pericolosi, provvisoriamente detenuti e li avviava principalmente nella discarica di Rosignano Marittimo (LI), di proprietà della società REA Impianti, che fa capo allo stesso comune di Rosignano Marittimo ovvero nella discarica di Piombino, di proprietà della società ASIU - Azienda Servizi Igiene Urbana spa, e anche in altre discariche.

Quindi, per mascherare tale traffico illecito, la Lonzi Metalli srl inviava camion, letteralmente vuoti, alla società collegata, la R.A.R.I. Livorno, che viceversa avrebbe dovuto essere destinataria dei rifiuti pericolosi per il loro trattamento.

L'attività illecita di miscelazione all'interno dei piazzali della Lonzi Metalli era accompagnata da miasmi e da ripetuti incendi nelle varie aree dell'impianto, che confina con un centro storico abitato, denominato "Borgo Mediceo", con ricadute di diossine sul territorio, di polveri nere e di maleodoranze insopportabili.

A riprova della gravità della situazione ambientale determinate dalle suddette attività illecite, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Livorno ha riferito, nel corso della sua audizione, che allo stato non è contestato ai soggetti indagati il reato di cui all'articolo 452-bis del codice penale, poiché questa contestazione è affidata a una seconda fase delle indagini. Invero, per rilevare l'eventuale inquinamento ambientale, è necessario verificare un'alterazione dell'ecosistema, e quindi è necessario esaminare che cosa sia realmente accaduto in tali discariche e nei territori dove

le stesse insistono.

In questa attività illecita - come osserva il dottor Ettore Squillace Greco - sono coinvolti, non solo numerosi produttori di rifiuti (Callegari Ecology Service srl, FBN Ecologia srl, Federghini Agostino srl, Teate Ecologia srl, Bra Servizi srl), di trasportatori (Vanni Autotrasporti srl), ma anche i gestori di discariche pubbliche (Rosignano Marittimo), ai quali i rifiuti venivano conferiti indistintamente, senza alcun controllo ovvero effettuando controlli a campione, previamente concordati con i responsabili della Lonzi Metalli.

Allo stato, dunque, agli indagati sono stati contestati i reati di traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di associazione per delinquere, di cui all'articolo 416, commi 1 e 2 del codice penale (Lonzi, Palandri, Fulceri, Mancini e Lena) e di truffa aggravata ai danni della regione Toscana (Lonzi, Palandri, Fulceri, Mancini e Lena).

3. La situazione delle discariche e dei termovalorizzatori. Non è migliore, rispetto a quella degli impianti di trattamento, la situazione delle discariche e dei termovalorizzatori presenti nella regione Toscana.

E così, parlando di discariche, vanno poste in evidenza le criticità della discarica posta nell'“ex cava Viti-cava Fornace”, gestita dalla società Programma Ambiente Apuane spa, a maggioranza pubblica, nella percentuale dell'80 per cento, posto che tra i soci vi sono i comuni di Firenze e di Prato, non anche il comune di Montignoso, sede della discarica.

Invero, la discarica, sita oltre che nel comune di Montignoso (MS), anche in quello confinante di Pietrasanta (LU), è autorizzata ad accogliere rifiuti urbani e rifiuti non pericolosi (inerti e marmettola) e pericolosi (amianto), in rapporto pari al 70 per cento per i primi e del 30 per cento per i secondi.

Viceversa, dalle concordi dichiarazioni del rappresentante del dipartimento di Massa Carrara dell'ARPA Toscana e dei rappresentanti dell'associazione ambientalista “Comitato volontario dei cittadini contro la discarica “ex cava Viti”, è emerso chiaramente: 1) che la percentuale di materiali speciali conferiti in discarica, tra cui l'amianto, è ampiamente superiore alla prevista percentuale del 30 per cento, con la conseguente palese violazione sistematica delle disposizioni AIA; 2) che presso la discarica arrivano da tutta Italia camion carichi di rifiuti speciali, in particolare di amianto; 3) che le caratterizzazioni sono in autocertificazione, cioè, vengono fatte dal trasportatore per quello che viene portato e, dunque, non vengono riscontrate, posto che l'ARPA Toscana effettua un'analisi a campione, ma all'interno della discarica.

Inoltre, le falde acquifere, che passano sotto il corpo della discarica anzidetta, presentano un inquinamento da triclorometano, con superamenti molto significativi di composti alifatici clorurati.

In tale contesto, si assiste alle delibere dei consigli comunali di Pietrasanta, di Forte dei Marmi

e di Seravezza, che chiedono alla regione la chiusura della discarica in argomento e la bonifica ambientale.

Di converso però il sindaco di Montignoso afferma che, se non vi fosse la discarica, si assisterebbe a un abbandono esponenziale di rifiuti non pericolosi (la marmettola) e pericolosi (lastre di cemento amianto).

Tuttavia il vero problema è costituito dal mancato rispetto delle prescrizioni AIA su quantità e percentuali di rifiuti smaltiti in discarica da parte della società programma Ambiente Apuane spa.

Fortemente critica è la situazione di un'altra discarica, cosiddetta, "Fosso del Cassero", gestita da Pistoiamambiente srl, società a totale capitale privato, sebbene titolare di partecipazioni in società a loro volta partecipate, direttamente o indirettamente, da enti pubblici, così da gestire attività imprenditoriali di interesse pubblico. La discarica, sita in Castelguidi, frazione di Serravalle Pistoiese, è stata sottoposta, in data 4 marzo 2017, a sequestro preventivo con provvedimento del GIP presso il tribunale di Pistoia, confermato in sede di riesame.

Invero, con relazione pervenuta in data 23 novembre 2017, il prefetto di Pistoia riferisce che l'istanza di dissequestro, presentata dalla società Pistoiamambiente è stata rigettata in data 24 marzo 2017 dal tribunale del riesame di Pistoia, che aveva posto l'accento sul fatto che tra il 2013 e il 4 luglio 2016, data dell'ultimo grave incendio - ampiamente trattato nella relazione - la società aveva smaltito in discarica prodotti complessi, provenienti da altri impianti, mischiati a scarti provenienti da più aziende, senza essere accompagnati dalla descrizione delle caratteristiche dei carichi smaltiti, che venivano sottoposti a prova di laboratorio una sola volta l'anno, anziché ripetutamente e di volta in volta, in occasione dei singoli conferimenti. Il tutto eludendo, mediante certificazioni non veritiere, i possibili e doverosi controlli dell'ARPAT.

In tale contesto, la procura della Repubblica presso il tribunale di Pistoia ha promosso un procedimento penale, iscritto al n. 419/17 mod. 21 RGNR, nei confronti del presidente e del direttore tecnico della società Pistoiamambiente, che gestisce la discarica, contestando loro: A) il reato di incendio colposo aggravato, considerato che gran parte dei rifiuti abbancati erano costituiti, per oltre il 50 per cento, da materiali combustibili, quali, plastica, carta e tessuti e che nella discarica, insieme con i rifiuti, venivano smaltite anche quantità notevoli di idrocarburi; B) il reato previsto dall'articolo 29 *quattordices*, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sul presupposto che le condotte degli indagati costituivano, senza dubbio, violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale 11 ottobre 2013, n. 28, prot. 15906, rilasciata a seguito dell'ordinanza provinciale n. 1122 del 2 ottobre 2013, prot. 135090, che richiama espressamente gli allegati progettuali già facenti parte di una precedente AIA del 2007.

Infine, la procura della Repubblica sta svolgendo ulteriori accertamenti, al fine di verificare la

sussistenza a monte di traffico illecito, di cui all'articolo 260 del codice ambientale.

Ancora, la discarica di Podere Rota e l'adiacente impianto di trattamento meccanico biologico di Terranuova Bracciolini, gestiti entrambi da CSAI, presentano un impatto odorigeno sul territorio circostante, derivante principalmente, per quanto riguarda la discarica, dalla dimensione complessiva della stessa e dal conferimento di flussi di rifiuti con elevato potenziale odorigeno, non sempre adeguatamente stabilizzati, in particolare, fanghi.

E' stato, addirittura, costituito il comitato "Le vittime di Podere Rota", che conduce continue manifestazioni di protesta contro gli odori nauseabondi che invadono vaste aree comunali, nonostante i controlli e i monitoraggi effettuati dalla società che gestisce la struttura.

Nell'affrontare la situazione dei termovalorizzatori, la situazione peggiore della regione è costituita da quello di Montale (PT), attivo dal 1978, che si estende su una superficie di 6.000 mq, in limine con il territorio di Agliana (PT) ed è di proprietà della società CIS srl, un'azienda a capitale interamente pubblico, posseduto dai comuni di Agliana, Montale e Quarrata.

La CIS srl è confluita nella società Quadrifoglio, a sua volta incorporata dalla società ALIA Servizi Ambientali spa, società pubblica, costituita nel mese di marzo 2017 e - come si è visto - titolare del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'ATO Toscana Centro.

Tuttavia, i comuni di Montale, Agliana e Quarrata, proprietari dell'inceneritore di Montale, in base a specifici accordi con l'ATO, non hanno conferito all'interno della nuova società anche la proprietà dell'inceneritore, essendone stata prevista la chiusura entro l'anno 2023, in concomitanza con l'entrata in funzione del nuovo termovalorizzatore di Case Passerini a Sesto Fiorentino, ancora da realizzare.

La società ha per oggetto la gestione dell'impianto di termovalorizzazione, la cui conduzione è attualmente affidata alla società Ladurner srl.

L'anzidetto impianto di termovalorizzazione di Montale ha come finalità lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, prodotti entro il bacino di raccolta, costituito dai comuni pistoiesi di Agliana, di Quarrata e di Montale, nonché da quelli della vicina città di Prato e da una residua quantità di quelli prodotti dalla città di Firenze, per un totale di 75 tonnellate/giorno di RSU.

Oltre al rifiuto tal quale, l'impianto brucia anche quotidianamente 75 tonnellate di CDR, combustibile da rifiuti, prodotto in diversi impianti toscani.

In totale, il termovalorizzatore brucia 150 tonnellate/giorno di rifiuti e non può stoccare più di 500 tonnellate di rifiuti.

Nell'estate 2015, il sistema di campionamento in continuo, di cui l'impianto è dotato, ha registrato un superamento dei limiti della concentrazione delle diossine/furani (PCDD/PCDF), che

ha interessato tre consecutivi periodi di 15 giorni ciascuno (ciascun campionamento automatico su fiala ha durata di 15 giorni). Il fatto ha avuto grande risonanza ed è stato oggetto di segnalazioni e richieste di intervento da parte di vari enti e della magistratura, nonché anche di diverse interrogazioni parlamentari.

Il lavoro di verifica in dettaglio delle procedure svolto da ARPA Toscana ha posto in evidenza alcune lacune nella gestione dell'impianto e nella gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni.

Tuttavia, gli sforamenti delle emissioni nocive non hanno rappresentato un fatto casuale, benché allarmante, poiché è emerso: 1) che l'inceneritore operava dal 1978, ma che fino al 1998 era stato del tutto privo di dispositivi di abbattimento delle sostanze inquinanti (diossine, policlorobifenili, IPA); 2) che si tratta di un impianto che ha problemi di affidabilità, poiché nel corso degli anni e, soprattutto, a partire dal 2007, ha avuto molteplici sforamenti; 3) che effettua una quindicina di fermate l'anno per linea, causate da guasti di varia natura, che comportano arresti di marcia; 4) che ha avuto il sopracitato episodio di grande clamore dell'estate 2015, quando il gestore ha denunciato che il suo autocontrollo e monitoraggio "in continuo" aveva posto in evidenza il superamento del limite delle diossine, perdurato per tre settimane; 5) che la stessa ARPA Toscana, con una relazione del 6 maggio 2016, reperibile *on line*, ha contestato alla società che gestisce l'impianto di incenerimento numerose violazioni alle procedure di controllo delle emissioni, oltre a violazioni gestionali e alla mancata collaborazione all'accesso dei tecnici di una commissione di specialisti; 6) che, in prossimità dell'impianto di incenerimento vi è una centralina di misurazione delle polveri fini, a 800 metri, la quale costituisce punto di elevata criticità per la qualità delle polveri misurate; 7) che l'inquinamento coinvolge la catena alimentare e investe l'intera piana dell'area metropolitana da Firenze a Prato, a Pistoia, più di quattro comuni, con una stima di di circa 100.000 cittadini esposti.

Infine, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pistoia, nel corso della sua audizione, ha riferito di indagini preliminari, relative a possibili connessioni tra la morte di soggetti adulti e spesso bambini residenti nella zona limitrofa a quella dell'inceneritore di Montale.

L'indagine è coperta da segreto, perché è da poco iniziata e prevede l'esecuzione di accertamenti medici specifici, volti a verificare, in primo luogo, se in talune aree i tumori sono stati superiori alla media e, in caso positivo, se tali fatti siano dovuti in via esclusiva all'inceneritore o se vi siano stati altri fattori di rischio.

Si tratta di una indagine svolta in considerazione del fatto che - quantomeno nel corso dell'estate 2015 - gli sforamenti delle emissioni di diossina e altre sostanze nocive alla salute sono stati accertati nella zona limitrofa all'impianto.

4. Le problematiche concernenti la realizzazione del termovalorizzatore di Sesto Fiorentino, in località Case Passerini. In tale contesto di elevata problematicità del termovalorizzatore di Montale, il direttore dell'ATO Centro, Sauro Mannucci, nel corso dell'audizione del 1° dicembre 2017, ha riferito che il piano d'ambito prevede che l'impianto di Montale venga utilizzato sino a quando i comuni interessati non decideranno di volerlo chiudere e, comunque, non oltre il 2023, quando l'ATO Centro procederà alle modalità di chiusura dello stesso, in concomitanza con l'entrata in funzione dell'entrata del costruendo termovalorizzatore di Sesto Fiorentino, in località "Case Passerini".

Tuttavia, la realizzazione del termovalorizzatore a Sesto Fiorentino è divenuta molto problematica, a seguito della sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione II, n. 1602/2016 del 19 ottobre 2016-8 novembre 2016, che ha disposto l'annullamento del provvedimento 23 novembre 2015 n. 4688 del responsabile della P.O. Qualità ambientale della Città metropolitana di Firenze, dei verbali delle conferenze di servizio presupposte e dei successivi atti del procedimento espropriativo, per due ordini di motivi.

Il primo motivo attiene al fatto che i progetti degli impianti sono in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale del comune di Sesto Fiorentino e che occorre un accordo con il suddetto comune per realizzare una variante allo strumento urbanistico comunale.

Il secondo motivo di accoglimento dei ricorsi riuniti investe la mancata realizzazione da parte della Città metropolitana di Firenze degli interventi di mitigazione sul territorio come "contrappeso" al peggioramento ambientale derivante dal nuovo insediamento.

La sentenza del TAR Toscana è stata impugnata davanti il Consiglio di Stato.

Quanto ai motivi posti a fondamento della decisione del T.A.R. Toscana, va detto che è pacifico in causa che la Città metropolitana di Firenze non ha realizzato la prevista importante area boscata "stimata capace di ridurre significativamente, ed eliminare in alcuni casi, l'impatto del termovalorizzatore relativamente a diversi inquinanti".

Viceversa, il primo motivo di accoglimento dei ricorsi riuniti investe una questione in diritto, in quanto attiene a una tematica dibattuta nella giurisprudenza amministrativa in ordine all'interpretazione dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che al primo capoverso del comma 6 dispone testualmente che "L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."

Invero, l'articolo 208, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguarda le autorizzazioni degli impianti di rifiuti in generale, ma il combinato disposto con il comma 12-*bis* dello stesso articolo 208, riprende anche gli impianti di rifiuti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui all'articolo 29 *sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Secondo una interpretazione della norma anzidetta, per realizzare un termovalorizzatore, che è un impianto di trattamento di rifiuti, non occorre che il comune interessato modifichi il proprio strumento urbanistico, poiché è la stessa autorizzazione all'impianto, sia essa autorizzazione integrata ambientale, sia essa autorizzazione unica ordinaria, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che fa da variante allo strumento urbanistico, trasformando l'area, ove occorra, a zona industriale.⁵

Viceversa, un diverso indirizzo giurisprudenziale afferma che è senz'altro vero che l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, emessa nell'ambito e all'esito della conferenza di servizi e contenuta nel provvedimento finale, ha anche la valenza di variante dello strumento urbanistico, che nella sua versione originaria non avrebbe consentito la localizzazione nell'area individuata di un impianto quale quello progettato.⁶

Tuttavia, affinché l'autorizzazione unica possa avere efficacia di variante dello strumento urbanistico vigente, la citata sentenza del Consiglio di Stato ha precisato che è necessario che in sede di conferenza di servizi sia legittimamente prestato l'assenso dell'ente competente ed in particolare, ove esistente, dell'organo a tale scopo legittimato dalla legge.

In sostanza è necessario l'assenso del comune. Nel caso specifico, di cui si è occupata la citata sentenza del Consiglio di Stato, il parere era stato reso da un rappresentante non espressamente incaricato dal Consiglio comunale, sicché è stata riconosciuta l'illegittimità dell'autorizzazione sotto tale profilo.

Tuttavia, occorre osservare che, nel caso del termovalorizzatore di Sesto Fiorentino, la situazione è diversa rispetto alle fattispecie contenute nella giurisprudenza sopra citata, in quanto non si è in presenza di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, in ordine ai quali valgono le disposizioni contenute nell'articolo 208, comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico, ma si è in presenza di un progetto che prevede la realizzazione di un termovalorizzatore.

Invero, il termovalorizzatore di Sesto Fiorentino ha avuto due autorizzazioni per il suo esercizio: la prima autorizzazione è quella integrata ambientale (AIA), rilasciata ai sensi dell'articolo 29 *sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, per il trattamento e il recupero dei

⁵ Cfr. sentenza del TAR Campania, Sezione VIII, 1° settembre 2011 n. 4272/2011.

⁶ Cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 16 settembre 2011 n. 5193

rifiuti, mentre l'altra è l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, nonché della legge regionale n. 39 del 24 febbraio 2005.

Questa seconda autorizzazione è necessaria per gli impianti che producono energia, com'è nel caso del termovalorizzatore di Sesto Fiorentino, destinato anche a questa seconda finalità in forza della disposizione contenuta nell'articolo 182, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui tutti gli impianti di incenerimento devono garantire un elevato livello di recupero energetico (in tal senso, il decreto legislativo n. 133 del 2005).

Proprio in relazione a questa seconda autorizzazione, il tribunale amministrativo regionale ha accolto i ricorsi riuniti, ravvisando un contrasto del progetto presentato con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale di Sesto Fiorentino, contrasto che può essere superato solo da un accordo con il suddetto comune sulla variante degli strumenti stessi.

Invero, l'articolo 8, comma quarto, della citata legge regionale, n. 39 del 2005, stabilisce testualmente che: "Se i progetti degli impianti di cui all'articolo 10, comma 1, sono in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, l'autorizzazione viene rilasciata qualora si pervenga ad una variante degli strumenti stessi anche attraverso l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 21 della L.R. n. 1/2005".

Tutto ciò precisato sugli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, va detto che, in tale situazione, nel caso in cui la suddetta sentenza del TAR Toscana venga confermata in grado di appello dal Consiglio di Stato, sarà ben difficile che il comune di Sesto Fiorentino sia disponibile a un accordo con la Città metropolitana di Firenze per disporre la variante allo strumento urbanistico comunale, che consenta alla società incaricata Q.Thermo srl di realizzare l'impianto.

Invero, come si legge nella sentenza del TAR Toscana, il comune di Sesto Fiorentino svolge una duplice contestazione, la prima investe la localizzazione dell'impianto in località "Case Passerini", un'area che - secondo la prospettazione dello stesso comune e di altri ricorrenti - presenta caratteristiche talmente peculiari, soprattutto in ragione di una situazione di degrado ambientale già sussistente, da determinare una vera e propria incompatibilità con la realizzazione dell'impianto, con il conseguenziale aumento dell'inquinamento, soprattutto atmosferico, dell'area.

La seconda contestazione investe anche la scelta della stessa tipologia di impianto e, quindi, in buona sostanza, l'inidoneità della scelta a conseguire alcuni obiettivi prioritari di interesse ambientale (riduzione dei rifiuti e dei gas suscettibili di determinare l'effetto serra).

Tuttavia, le conseguenze della mancata realizzazione del termovalorizzatore di Case Passerini sono abbastanza pesanti, in quanto, per un verso, determinerebbe la permanenza del termovalorizzatore di Montale, con tutte le sopra esposte criticità; per altro verso, come riferisce il presidente dell'ATO Centro e rappresentante del comune di Firenze, Alessia Bettini, nel corso

dell'audizione del 1° dicembre 2017, “a quell'autorizzazione amministrativa sono legati gli incentivi da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per a circa 80 milioni di euro”. Questo, dunque è il tema vero, per quanto riguarda la pronunzia del Consiglio di Stato.

5. La situazione impiantistica regionale. Prima di affrontare le problematiche connesse all'attuazione degli ambiti territoriali ottimali, si è cercato, nel corso della relazione, di rappresentare la situazione impiantistica della regione Toscana, che come si è rilevato è parecchio critica in quanto mancano impianti di smaltimento dei rifiuti e le discariche sono piene.

Riferisce, sul punto, il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, nel corso dell'audizione del 30 novembre 2017, che nella regione Toscana gli impianti di compostaggio sono carenti, ragion per cui l'umido, che rappresenta il 40 per cento del peso complessivo dei rifiuti urbani prodotti, viene inviato fuori regione e ciò costituisce l'elemento di maggior debolezza del sistema.

A tale proposito, va comunque detto che il *compost*, anche di qualità, spesso viene destinato solo alla copertura delle discariche, per mancanza di mercato, come riferisce il coordinatore ARPAT area vasta sud, Cesare Fagotti, nel corso dell'audizione del 19 luglio 2017.

A sua volta, il vice sindaco, nonché rappresentante del comune di Prato presso l'ATO Toscana Centro, Simone Faggi, nel corso dell'audizione del 1° dicembre 2017, ribadisce che non sono state individuate soluzioni alternative adeguate, rispetto al 20 per cento di rifiuti che rimangono dopo la raccolta differenziata e che vi è la necessità di impianti di smaltimento, che l'ATO Toscana Centro ha individuato nel costruendo termovalorizzatore di Case Passerini di Sesto Fiorentino, considerato in via generale che in tale ambito territoriale vi è una difficoltà di tipo impiantistico poiché, a fronte di impianti che stanno andando a fine vita e a fronte del sistema delle discariche, definito come il “...peggiore per la corretta gestione dei rifiuti”, non vi sono gli impianti adeguati a livello territoriale, che possano assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti nei prossimi anni. Si tratta di un problema che riguarda sia i rifiuti urbani non riciclabili, sia i rifiuti speciali non pericolosi.

Tuttavia, non è solo l'ATO Toscana Centro ad essere priva di un'autonomia impiantistica, posto che il problema investe anche gli altri ambiti territoriali della regione Toscana.

E così nel contratto ventennale per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti del 27 marzo 2013, concluso tra l'ATO Toscana Sud e la Servizi ecologici integrati (SEI) Toscana società consortile a r.l. (poi SEI Toscana srl), è contenuto l'impegno del concessionario di realizzare un impianto di recupero di energia da digestione anaerobica (biodigestore), situato nel comune di Terranuova Bracciolini e un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti situato nel comune di Arezzo, frazione di San Zeno (valore: euro 90.000.000,00).